



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

Provincia di Teramo

ORDINANZA N. 60 del 30/12/2020

OGGETTO :

Divieto di utilizzo, dal 31/12/2020 al 01/01/2021 di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili, che possano provocare disturbo da rumore e molestia a soggetti deboli e animali domestici

IL SINDACO

PREMESSO che secondo una tradizione consolidata la notte dell'ultimo dell'anno vede festeggiamenti intensi che si protraggono nel corso della notte, poiché in occasione della festività di San Silvestro è consuetudine organizzare spari ed accensioni di fuochi artificiali all'aperto per festeggiare la fine dell'anno vecchio e l'arrivo del nuovo;

VERIFICATO che tali attività, sebbene generalmente condivise e tollerate dalla cittadinanza, sono causa di disagio e oggetto di lamentele da una parte dei cittadini, sia per l'uso incontrollato di artifici pirotecnici e oggetti simili pericolosi, senza l'adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, sia all'integrità fisica delle persone, che al benessere degli animali e alla salubrità dell'ambiente;

CONSIDERATO che il rumore provocato dai fuochi d'artificio crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane e ammalati, reazioni di disagio psicofisico; nonché conseguenze negative per gli animali domestici che, spaventati dal fragore di spari e botti, perdono l'orientamento, con rischio di smarrimento e/o investimento;

CONSIDERATO altresì che negli istanti successivi allo scoppio si registra un peggioramento della qualità dell'aria, ragion per cui limitare l'uso e l'accensione di fuochi, spari e simili determina un effetto positivo sulla qualità dell'aria stessa;

PRESO ATTO che è volontà dell'Amministrazione Comunale fare appello al senso di responsabilità individuale e collettiva della popolazione, e generare la consapevolezza dei rischi per la sicurezza delle persone, conseguenti all'uso incontrollato di artifici pirotecnici e simili oggetti pericolosi; che è altresì volontà dell'Amministrazione limitare al massimo lo scoppio e l'accensione diffusi sul territorio di spari, botti, etc., per le ragioni sopra esposte ed i disagi evidenziati;

VALUTATO che l'Amministrazione ritiene a tal fine necessario il ricorso a strumenti repressivi, sebbene insufficienti senza la collaborazione della cittadinanza;

RITENUTO che il Comune di Isola del Gran Sasso, non può vietare negli esercizi autorizzati del proprio territorio la vendita di artifici pirotecnici per i quali è consentita la commercializzazione al pubblico;

ATTESA la necessità di limitare il più possibile rumori molesti e i disagi correlati all'utilizzo di

materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili;

VISTI il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e succ. modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 50;

- il D.P.R. 31 marzo 1979;

- la L. n° 281 del 14/08/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo";

- l'art. 13 della L. 689/81 in materia di sequestro amministrativo delle cose servite per commettere una violazione amministrativa

- l'art. 659 e l'art 703 del Codice Penale;

ORDINA

In data 31.12.2020 e in data 01.01.2021

su tutto il territorio comunale:

1. il divieto assoluto di accensione e lancio di fuochi d'artificio cui consegua deflagrazione;

2. lo scoppio ed il lancio di petardi, mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione;

Al fine di tutelare sia l'incolumità pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali persone anziane, ammalati e bambini; sia il benessere degli animali; sia la salute pubblica, ovvero la qualità dell'aria.

INFORMA

Che l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa stabilita ai sensi art 7 bis del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 3 del regolamento comunale in tema di sanzioni amministrative approvato mediante deliberazione consiliare n. 56 del 25.07.2011, da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono tenute all'esecuzione e alla vigilanza del rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia :

affissa all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Isola del Gran Sasso e pubblicata sul sito Internet Comunale; trasmessa al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri ed alla Polizia Locale di Isola del Gran Sasso.

AVVERTE

a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Ing. F.to *Andrea Ianni*